



COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 DEL 27-11-2013

COPIA

OGGETTO	DECRETO -LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 E DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35. APPROVAZIONE TRANSAZIONI SOTTOSCRITTE CON CREDITORI VARI.
----------------	---

L'ANNO DUEMILTATREDICI IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 09:15, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

		PRESENTE/ASSENTE
ERRICO FERNANDO	SINDACO	ASSENTE
CAPOBIANCO ANGELO	VICE SINDACO	PRESENTE
CIAMPA NICO	ASSESSORE	PRESENTE
ORLACCHIO DOMENICO	ASSESSORE	ASSENTE
PETRUCCIANO ANTONELLO	ASSESSORE	PRESENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

IL VICE SINDACO ANGELO CAPOBIANCO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE, DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per la regolarità' tecnica (Ex art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)	
--	--

Parere favorevole per la regolarità' contabile (Ex art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)	Il responsabile dell'area amministrativa-trib.-econ.finanz f.to Dott. VINCENZO DE LAURO
--	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Decreto –Legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha dettato disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, in particolare l'art.3 ha dettato disposizioni in materia di "rafforzamento dei controlli in materia di enti locali " e le modalità per l'accesso al fondo di rotazione a seguito di adozione di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in grado di superare momentanee deficienze di cassa e comunque tale da rimuovere ostacoli ad un concreto e duraturo equilibrio economico finanziario;

che in particolare la normativa di riferimento ha aggiunto l'art .243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) al decreto legislativo 167/2000 con l'obiettivo di pervenire ad un consolidamento degli equilibri gestionali interni attraverso l'adozione di un piano triennale in grado di assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano pluriennale mediante opportuni interventi su tributi, costi e spese sostenute dall'Ente;

che l'Amministrazione Comunale ritenendo sussistessero le circostanze per rientrare nei benefici della legge citata, nell'adunanza del 31/10/2012 con atto di C.C. n.17 stabiliva di accedere alla procedura prevista, procedendo alla ricognizione dei debiti fuori bilancio secondo il criterio della riconoscibilità e dell'individuazione delle fattispecie riconducibili alle previsioni dell'art. 194 del TUEL ,da inserire nel piano pluriennale di risanamento, ed individuando nel contempo le misure correttive di massima necessarie al ripristino dell'equilibrio finanziario dell'Ente;

che con successivo atto di Consiglio Comunale n.23 del 28/12/2012 veniva approvato il Piano Pluriennale di Riequilibrio e trasmesso con nota raccomandata prot.n. 55 e 56 del 4/1/2013 al Ministero ed alla Corte dei Conti nei tempi fissati dalla legge per la valutazione e la successiva approvazione;

che successivamente, in conseguenza della comunicazione della rideterminazione del Fondo di rotazione da parte del Ministero, con delibera di C.C.n.10 del 25/3/2013 si approvava una prima integrazione al piano pluriennale di riequilibrio finanziario dell'Ente;

che nel frattempo il Parlamento nell'anno 2013 per far fronte al pagamento dei debiti degli enti locali accertati a tutto il 31.12.2012 approvava il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale dettava disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali;

che il comma 13 dell' art.1 dettava precise disposizioni al riguardo stabilendo che gli enti locali impossibilitati a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, potevano chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti;

che anche gli enti locali che avessero deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale potevano richiedere l'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti, ed erano tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio;

che con nota prot.2617/13 del 22/4/2013 l'Ente comunicava, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale della Finanza Locale, la volontà di richiedere l'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. n.35 dell'8/4/2013, impegnandosi nel contempo, ad avvenuta concessione da parte della Cassa DD.PP. di tale anticipazione, ad adottare la conseguente modifica al piano di riequilibrio approvato con delibera di C.C.n.10 del 25/3/2013;

che la Cassa DD.PP. con nota di posta certificata del 15/5/2013, comunicava l'esito positivo dell'istruttoria della pratica trasmessa dall'Ente e inoltrava la proposta di contratto da regolarizzare per l'importo di Euro 4.243.033,74 da erogarsi in due rate di pari importo per Euro 2.121.516,87 a valere sugli esercizi finanziari 2013 e 2014, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi della durata di anni trenta e con un tasso debitorio comunicato dal MEF pari al 3,302 % per l'anno 2013 con una rata complessiva di Euro 114.752,38 e per il 2014 da determinarsi nell'anno di erogazione;

che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n.29 del 17/5/2013 prendeva atto della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria da parte della Cassa DD.PP.,esprimeva la volontà di contrarre il prestito in questione e demandava all'ufficio competente la successiva attività procedurale;

che,nel frattempo,il D.L. 35/2013 veniva convertito con modifiche ed integrazioni nella legge 64 in data 6/6/2013;

che tale legge concedeva agli Enti aderenti al D.L.174/2012 la possibilità di integrare il piano di riequilibrio, in precedenza predisposto, entro giorni sessanta dalla concessione dell'anticipazione di liquidità da parte della Cassa DD.PP.;

che tale anticipazione di liquidità da parte della Cassa DD.PP.avveniva il 31/5/2013;

RICHIAMATO altresì Il successivo DECRETO 12 luglio 2013 del Ministero dell' Economia che detta disposizioni attuative del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari - (GU n.174 del 26-7-2013) – ed in merito precisa tra l'altro lo spazio finanziario utile per gli enti locali per far fronte alle proprie esigenze finanziarie stabilendo all'art.1 comma 1 che:

“ Sono attribuiti gli spazi finanziari per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale non estinti alla data dell'8 aprile 2013 certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine ovvero di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 o che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 oppure per escludere dal patto di stabilita' interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai suddetti debiti. Gli spazi sono attribuiti prioritariamente a valere sulle richieste effettuate per sostenere pagamenti di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013”.

DATO ATTO che le previsioni normative in argomento chiariscono i limiti entro i quali si poteva procedere all'assunzione di un mutuo in forma di liquidità per far fronte ai debiti “certi e liquidi” maturati alla data del 31.12.2012 esaltando nel **contempo la doppia funzione d'interesse pubblico** :

- 1)La creazione di liquidità al sistema d'impresa , facendo fronte ai debiti sorti nell'espletamento di servizi d'interesse locale resi a favore degli enti locali;
- 2) L'accertamento delle condizioni di economicità in termini di contemperamento degli interessi alla liquidità dei debiti certi senza maggiorazioni di spesa , con la possibile assunzione di economie capaci di assorbire gli oneri dell'ammortamento del mutuo contratto.

VISTA delibera di C.C. n.19 del 31/7/2013 con cui si procedeva ad approvare le modifiche al Piano pluriennale di Risanamento dell'Ente agli effetti del d.l.35/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso;

Viste le transazione predisposte e sottoscritte dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria di concerto con il Segretario Generale dell' Ente in esecuzione della delibera di G.C. n.29 del 17/5/2013;

DATO ATTO che le stesse hanno per oggetto sentenze e decreti ingiuntivi;

PRECISATO che nel caso di sentenze e decreti ingiuntivi l'attività di cognizione del debito è effettuata direttamente dal magistrato competente in relazione a tale attività l'Ente è tenuto solo provvedere al successivo pagamento senza alcuna attività di legittimazione della pretesa come accertata.

RICHIAMATA in merito la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n.2/2005 del 23.02.2005) ha avuto, tra l'altro, il merito di affermare, con estrema chiarezza, che i debiti derivanti da sentenza esecutiva vanno distinti dalle altre ipotesi, precisando

che l'ente può procedere al pagamento di detto debito, prima della deliberazione consiliare di riconoscimento che *"non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito"*.

DATO ATTO che:

- l'attenta analisi della citata deliberazione consente di verificare la corretta applicazione al caso concreto di principi generali, ma anche - e soprattutto - traendo spunto dalla realtà, di evitare inutili sprechi di denaro pubblico.

- la Corte dei Conti ha, infatti, osservato che la procedura seguita dagli enti locali di attendere, per il pagamento di quanto dovuto, il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio comunale comporta, attesi i tempi che si frappongono, consistenti oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria.

- a tali oneri vanno, poi, aggiunti le spese giudiziali, derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui detta deliberazione non intervenga, come nella pratica avviene, entro i centoventi giorni previsti dall'art. 14 del d.l. 669/1996.

- le linee di sviluppo di tale soluzione sono da individuarsi: a) nella verifica della natura giuridica della deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti da sentenza; b) nel raffronto di questi ultimi con gli altri debiti fuori bilancio elencati nell'art. 194 del d. lgs n.267/2000; c) nell'interpretazione logica e sistematica delle norme; d) nei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

- in merito ai citati profili, la Corte ha rilevato che il citato art. 194, affermando che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, non ha inteso far riferimento ad un provvedimento "preventivo" a contenuto autorizzativo finalizzato a rimuovere un limite legale allo svolgimento di un'attività e che, a differenza di tutte le altre ipotesi elencate dal legislatore, il riconoscimento del debito da sentenza non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio comunale il quale, di fronte ad un titolo esecutivo, non può, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito.

RAVVISATA l'interpretazione logica e sistematica delle norme che impone, pertanto, di distinguere i debiti in argomento, "consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio".

RIPORTATE le conclusioni a cui perviene la citata deliberazione della Corte dei Conti "Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art.14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività."

Considerato necessario procedere all'approvazione delle stesse al fine di consentire la successiva liquidazione da parte dell'Ufficio competente;

Vista la delibera di C.C. n.19 del 31/7/2013 con la quale si delegava la Giunta Comunale per tutti gli atti successivi e consequenziali, ivi compresi quelli di natura tecnica e/o amministrativa – contabile afferenti sia l'attuazione ai sensi del D.L.174/12 convertito nella L.213/2012 sia tutti gli adempimenti di cui al D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013;

VISTO il parere favorevole della commissione di liquidazione istituita con decreto sindacale n.6747 del 14.11.2012;

Visto il parere ex art. 49 del Tuel reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria;

Visto il parere ex art. 3 del d.l. 174/2012 reso dall'Organo di revisione contabile;

Visto il parere espresso dal Segretario Generale dell'Ente;

con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare le transazioni predisposte dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria, che qui si intendono integralmente acquisite e non materialmente allegate ma depositate presso il competente ufficio, di cui all'unito elenco:

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria autorizzandolo a porre in essere le procedure per la liquidazione in favore delle parti interessate alle transazioni di che trattasi.

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice Sindaco
f.to ANGELO CAPOBIANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 03-12-2013 n° reg. 537

Dalla Residenza Municipale, li 03-12-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data 03-12-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. del

Dalla Residenza Municipale, li 03-12-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-11-2013

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 03-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E' copia conforme all'originale da servire per
uso amministrativo

Li 03-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA